



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN PIAZZA BATTAGLIONE
ALPINI (DRONERO)
AI SENSI DEGLI ART. 176 E SEGUENTI DEL
D. LGS. 36/2023.**

CIG B782DAD52F

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	3
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione	3
1.2 Dotazioni tecniche.....	5
1.3 Identificazione.....	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1 Documenti di gara	6
2.2 Chiarimenti	6
2.3 Comunicazioni	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	9
4.1 Durata.....	9
4.2 Revisione prezzi	9
4.3 Modifica del contratto.....	9
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
6. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	11
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	12
7.1 Requisiti di idoneità professionale	13
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	13
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	14
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	16
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	17
8. AVVALIMENTO	18
8.1 Documentazione ulteriore per i soggetti associati	19
9. SUBAPPALTO.	20
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	20
11. GARANZIA PROVVISORIA.....	21
12. SOPRALLUOGO	23
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	23
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	24
14.1 Regole per la presentazione dell'offerta	24
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO	26
16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	27
16.1 . Domanda di partecipazione ed eventuale procura	27
16.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art 372 del D. Lgs. n. 14/2019.....	30
16.3 Documentazione in caso di avvalimento.....	30
16.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati	30
17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	31
18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	32
19. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	33
20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	33
20.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	34
20.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	35
20.3 Metodo per il calcolo dei punteggi dell'OFFERTA TECNICA.....	36
20.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	36
21. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	37
22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	37
23. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	38
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	39

25.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	39
26.	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	40
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	41
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	41

PREMESSE

STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI Dronero– Via Giolitti, 47 - 12025 DRONERO (CN) - Telefono: 0171908730 - E-mail: info@comune.dronero.cn.it - PEC: comunedronero@postecert.it

per il tramite della

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

(in applicazione della Convenzione sottoscritta il 15/10/2015):

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE MONTANA VALLE MAIRA –
Via Torretta, 9 – 12029 San Damiano Macra (CN) – Tel.0171/900061 – E-mail: cuc@unionemontanavallemaira.it – PEC unionevallemaira@pec.it,

Con Deliberazione della Giunta comunale n. 168 in data 19/06/2025, il Comune di Dronero ha deliberato di affidare in concessione il servizio di gestione dell'asilo nido comunale.

In data 01/07/2025, il Responsabile del Servizio Segreteria ha adottato la determina a contrarre n. 645 (n. 197 per il servizio). attuando formale avvio del procedimento per l'affidamento in concessione del servizio, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000.

Con successiva determinazione n. 5 del 03/07/2025 il Responsabile della Centrale Unica di Committenza presso questa Unione Montana ha indetto procedura aperta per l'affidamento in concessione di detto servizio.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell' art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Dronero – Piazza Battaglione degli Alpini [codice NUTS ITC16]

CIG B782DAD52F

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, e Responsabile Unico di Progetto è il dott. Silvio ARNAUDO – Vice Segretario Comunale del Comune di Dronero (tel. 0171.90.87.30).

Il **Responsabile del procedimento di selezione** è l'Arch. Marco Calosso, Responsabile della Centrale Unica di Committenza c/o l'Unione Montana Valle Maira: tel. 0171/900061 – fax 0171/900161 – e-mail tecnico.abello@unionemontanavallemaira.it – PEC unionevallemaira@pec.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L'Unione Montana utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato **"SINTEL"**, ai sensi della L.R. n. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.

L'Unione Montana Valle Maira e ARCA Lombardia non saranno in nessun caso responsabili per il mancato funzionamento o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL e a inviare i documenti per la partecipazione alla procedura in oggetto per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *"MODALITÀ TECNICHE DI UTILIZZO"*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare reperibile al link:

<https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd/M-1CRSS-000-02+Modalit%C3%A0+tecniche+utilizzo+5+55+8+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd-oSwYoVx>

Importanti documenti inerenti le modalità di interazione e di utilizzo della piattaforma sono pubblicati al seguente indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE PIATTAFORME SINTEL NECA” reperibile al seguente indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/c1c6b11b-4966-433c-baf8-f27bf705a3ea/M-1CRSS-000-01+Requisiti+per+accesso+alle+piattaforme+SINTEL+NECA+5+55+8+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c1c6b11b-4966-433c-baf8-f27bf705a3ea-oSxg.fO>

che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 41 comma 12 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - 1 Relazione del Responsabile
 - 2 Capitolato Asilo Nido
 - 2.1 Planimetria
 - 2.2 Elenco personale in forza
 - 2.3 PEF Asilo nido 2025-2030
 - 2.3 Prospetto piano economico finanziario
 - 2.4 Inventario Asilo
 - 2.5 Regolamento
 - 2.6 Patto di Integrità
 - 2.7 Informativa Privacy
- 2) Bando di gara
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) All. A Istanza di partecipazione
- 5) All. B Offerta tecnica
- 6) All. C Offerta Economica
- 7) All. D – Dichiarazione Secretazione Offerta Tecnica
- 8) All. E – Presa visione dei luoghi

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.unionemontanavallemaira.it> (Sezione Bandi di gara)

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate e trasmesse alla C.U.C. esclusivamente per mezzo della funzione "Comunicazioni procedura" presente sulla piattaforma Sintel nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura almeno **10 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara saranno rese disponibili a tutti i concorrenti sulla Piattaforma almeno **6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, per mezzo della funzione "Comunicazioni procedura" presente sulla piattaforma Sintel nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura ed, eventualmente, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet dell'Ente.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma ed il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti pervenuti e pubblicati sulla Piattaforma Sintel tramite la funzione “Comunicazioni procedura” ed, eventualmente, pubblicati in forma anonima sul sito internet dell’Ente.

In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento la C.U.C. non sarà ritenuto responsabile della mancata risposta agli stessi.

Nei soli casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la stazione appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo PEC.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle di cui all’art. 90 del Codice, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nel canale “Comunicazioni procedura” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sulla piattaforma Sintel. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica certificata dichiarato dall’operatore economico al momento della registrazione alla piattaforma, secondo quanto previsto all’art. 8 delle “Modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel”.

L’Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Eventuali comunicazioni da parte dell’Amministrazione aventi carattere generale, quali gli avvisi relativi alle eventuali sedute pubbliche e le comunicazioni inerenti la documentazione di gara, vengono pubblicate sul Sito attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura.

L’operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità “Comunicazioni procedura” all’interno di Sintel.

Inoltre, i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Ai sensi dell’art. 29 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 90 del Codice. (art. 90 e 29 D. Lgs 36/2023).

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Amministrazione; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

2.4 Firma digitale dei documenti

Tutti i documenti richiesti dovranno essere debitamente compilati e firmati digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
• Forma singola	• Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
• R.T.I. costituendo • Consorzio ordinario di operatori economici costituendo	• Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico raggruppando / consorziando.
• R.T.I. costituito • Consorzio Consorzio ordinario di operatori economici costituito	• Deve essere resa una dichiarazione sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<i>Servizio gestione asilo nido (Servizi sociali)</i>	85320000-8	P	1.850.398,00
2	<i>Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</i>			0
Importo totale a base di gara				1.850.398,00 *

* determinato avvalendosi della possibilità di rinnovo tecnico per 6 mesi

L'importo a base di gara è presuntivo e al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

L'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti indichino nei documenti di gara i costi della manodopera scorporati dall'importo dell'appalto. Sebbene l'art. 41 si riferisca agli appalti e non esplicitamente alle concessioni, il principio di trasparenza sui costi della manodopera è ormai consolidato e si esplicita anche per la presente procedura di concessione per garantire la tutela del lavoro e per consentire agli operatori economici di formulare offerte congrue. Pertanto l'importo posto a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari a circa il 68,6% dell'importo a base di gara, ovvero pari a **€ 1.270.500,00**.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL codice CNEL T151 ai sensi dell'art. 16 quater del D.L. 76/2020 convertito in L. n. 120 del 11.9.2020).

3.1 Termine Del Procedimento

(allegato I.3 del Codice) Nove mesi dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata della concessione è di 3 anni decorrenti dalla data di affidamento del servizio eventualmente prorogabili di 2.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario (6 mesi) alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

4.2 Revisione prezzi

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 192 del D.Lgs. 36/2023, il corrispettivo della concessione, costituito dalle rette a carico dell'utenza e dal contributo comunale (Art. 15), nonché il canone dovuto dal Concessionario (Art. 14), possono essere soggetti a revisione periodica al fine di mantenere l'equilibrio economico-finanziario della concessione per tutta la sua durata, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 189 comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modifiche e integrazioni. La revisione si può applicare a decorrere da 12 mesi dalla data di avvio del servizio e avrà cadenza annuale. La prima revisione potrà essere operata con riferimento al periodo di 12 mesi completi di gestione successivi all'avvio del servizio.

Metodo di Calcolo: La revisione dei valori del corrispettivo (tariffe a carico dell'utenza e contributo comunale) e del canone a carico del Concessionario sarà effettuata sulla base dell'andamento dei seguenti indici ISTAT: Indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) per i Paesi membri dell'Unione europea (codice ISTAT: FOI al netto dei tabacchi) con riferimento alla data di avvio del servizio e alla data di riferimento per la revisione. Questo indice rifletterà l'andamento generale dell'inflazione sui costi operativi.

La revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, è riconosciuta soltanto le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo originario.

Costo del lavoro: l'aggiornamento della componente relativa al costo del personale sarà calcolato in relazione all'evoluzione dei costi salariali previsti dal CCNL per le lavoratrici e i lavoratori Fism per il personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia, delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla F.I.S.M. (codice CNEL T151). Resta inteso che tale maggior costo sarà riconosciuto solo se la variazione accertata risulterà superiore al 10% rispetto all'importo originario.

4.3 Modifica del contratto

Opzione di proroga del contratto

La durata del contratto di concessione non è prorogabile (oltre quella eventuale tecnica prevista), salvo per la revisione di cui all'art. 192 comma 1 del Codice la quale prevede che "Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della

regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa”.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,

l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

La partecipazione alla gara di appalto è aperta altresì a:

- 1) Soggetti del "Terzo Settore" (rif.D. Lgs. 117/2017 del 03.07.2017 "Codice del Terzo Settore") e più precisamente:
 - a) Organizzazioni di volontariato (OdV);
 - b) Associazioni di promozione sociale (Aps);
 - c) Enti filantropici;
 - d) Imprese Sociali, incluse le cooperative sociali;
 - e) Reti Associative;
 - f) Società di Mutuo Soccorso;
 - g) Altri enti del Terzo Settore;

I soggetti di cui sopra potranno partecipare alle procedure per l'affidamento del servizio a condizione che esercitino anche attività d'impresa funzionale ai loro scopi ed in linea con la relativa disciplina statutaria, in quanto dovranno essere equiparati agli "Operatori economici".

6. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa

ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono

ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Premesso che, relativamente al servizio di preparazione dei pasti, la cucina attualmente non dispone delle attrezzature necessarie. E' facoltà del partecipante adeguare il locale con arredi ed elettrodomestici necessari senza che questi risultino migliori riconosciute.

Gli operatori economici che non subappaltano il servizio di preparazione/confezionamento/trasporto pasti devono possedere, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco entro il termine di scadenza previsto per la presentazione dell'offerta.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 Requisiti di idoneità professionale

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE;

- b) per le Cooperative sociali:

iscrizione all'Albo Regionale/Provinciale Sezione A del territorio di competenza, in corso di validità iscrizione nell'apposita sezione "imprese sociali" del registro delle imprese, in corso di validità;

- c) per i Consorzi di Cooperative Sociali (art. 8 Legge 08/11/1991 n. 381):

iscrizione all'Albo Regionale/Provinciale Sezione C del territorio di competenza, in corso di validità, elenco delle cooperative che costituiscono il Consorzio alla data di presentazione dell'offerta con specificazione di quali di esse svolgeranno il servizio oggetto di appalto;

- d) per i soggetti del Terzo Settore (rif.D. Lgs. 117/2017 del 03.07.2017 "Codice del Terzo Settore") e più precisamente:

- Organizzazioni di volontariato (OdV);
- Associazioni di promozione sociale (Aps);
- Enti filantropici;
- Imprese Sociali, incluse le cooperative sociali;
- Reti associative;
- Società di Mutuo Soccorso;
- Altri enti del Terzo Settore;

iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

I soggetti di cui sopra potranno partecipare alle procedure per l'affidamento del servizio a condizione che esercitino anche attività d'impresa funzionale ai loro scopi ed in linea con la relativa disciplina statutaria, in quanto dovranno essere equiparati agli "Operatori economici".

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono i seguenti:

- a) Fatturato globale d'impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 1.450.398,00 (euro unmilionequattrocentocinquantatrecentonovantotto/00), da intendersi quale cifra complessiva nel periodo, IVA esclusa; tale requisito è richiesto perché si ritiene che il fatturato globale triennale dimostri in concreto la capacità economica e finanziaria generale del concorrente, al fine di garantire la continuità del servizio per tutta la durata della concessione.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, ed Allegato XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Laddove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito va rapportato al periodo di attività.

Sempre ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

-b) Fatturato specifico del settore di attività relativo a "servizi analoghi" a quello oggetto della concessione, riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00), da intendersi quale cifra complessiva nel periodo, IVA esclusa; tale requisito è richiesto perché si ritiene che il fatturato specifico del settore di attività dimostri con maggiore precisione la capacità economica e finanziaria del concorrente nel mercato specifico oggetto di affidamento, sempre al fine di garantire la continuità del servizio e l'erogazione del medesimo per tutta la durata della concessione.

Per "servizi analoghi" si intendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, servizi di gestione di asili nido, nidi d'infanzia, servizi per la prima infanzia (0-3 anni), o servizi socio-educativi e assistenziali assimilabili rivolti alla fascia 0-6 anni, svolti in strutture pubbliche o private.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, ed Allegato XVII parte I, del Codice, mediante copia conforme delle fatture che riportino in modo analitico le prestazioni svolte.

Laddove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito va rapportato al periodo di attività.

Sempre ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Nel corso della partecipazione alla gara il requisito viene dichiarato dall'operatore economico partecipante nella apposita sezione del DGUE.

La comprova del requisito sarà fornita solo dall'operatore economico aggiudicatario attraverso verifica effettuata dalla Stazione Appaltante.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Servizio di punta

Avere effettuato negli ultimi 5 anni almeno n. 1 servizio analogo a quelli oggetto della presente concessione di importo pari almeno al 40% dell'importo a base di gara.

La comprova del requisito sarà effettuata, a norma dell'art. 86, comma 4, e dell'Allegato XVII, parte II, del Codice e precisamente:

- in caso di servizi prestati in favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e dell'avvenuta prestazione dei servizi a regola d'arte o altra documentazione probatoria idonea;
- in caso di servizi prestati in favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: originale o copia autentica delle dichiarazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dell'avvenuta prestazione dei servizi a regola d'arte. In mancanza, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47

del d.p.r. n. 445/2000 del concorrente + fatture/documentazione equivalente, ex art. 86 comma 1, ultimo periodo, del Codice.

Si precisa altresì che, qualora i servizi siano stati eseguiti dall'operatore economico all'interno di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà essere dichiarata e comprovata solo la quota parte (in termini di prestazioni ed importi) effettivamente eseguita dal singolo componente del medesimo raggruppamento.

- a) Possesso** dei seguenti **titoli di studio e/o professionali** da parte del prestatore di servizio/imprenditore e/o dei componenti della struttura tecnico - operativa /gruppi di lavoro (ivi inclusi i dirigenti dell'azienda):

Il personale educativo ed ausiliario dovrà essere dotato dei titoli previsti dall'art 29 della nuova normativa regionale, L.R. n. 30 del 3/11/2023; dovrà cioè essere in possesso dei titoli di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 65/2017.

Il Gestore garantisce il regolare svolgimento del servizio educativo tramite apposito personale avvalendosi di un numero di educatori idoneo a garantire un rapporto insegnante/bambino come disciplinato dal precitato art. 29 della L.R. n. 30/2023.

1. Per il personale educativo operante nel sistema integrato dei servizi definito dalla presente legge è previsto il possesso dei titoli di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 65/2017.
2. L'organico del personale è definito in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti ai servizi educativi, per le diverse fasce di età nel modo seguente:
 - a) fino a cinque bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai dodici mesi;
 - b) fino a otto bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra dodici e ventitré mesi;
 - c) fino a dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi;
 - d) fino a quindici bambini per educatore per i centri per bambini e famiglie di cui all'articolo 9.
3. Per le sezioni eterogenee per età, il rapporto numerico deve essere definito tenendo in debita proporzione l'età dei bambini, secondo quanto indicato alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il loro livello di autonomia, garantendo un'adequata compresenza del personale educativo.
4. Con la frequenza di bambini in condizione di disabilità, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è prevista la presenza di figure educative aggiuntive, secondo le modalità definite dal progetto educativo formulato dal soggetto titolare del servizio, di concerto con i servizi sociosanitari competenti per territorio.
5. Il personale ausiliario operante nei servizi educativi per la prima infanzia è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere, secondo le indicazioni definite ai sensi dell'articolo 2, comma 6.
6. Al fine di permettere la migliore saturazione delle strutture, il numero autorizzato dei bambini iscritti può essere incrementato del 10 per cento, a condizione che conseguentemente sia adeguata la dotazione del personale.”

Nell'ambito dell'equipe degli educatori deve essere individuato un educatore referente cui saranno assegnate le funzioni di Coordinatore Interno per il controllo del funzionamento globale del servizio

e delle attività di tutto il personale e che relazioni periodicamente con il responsabile del servizio di riferimento.

Il personale educativo deve svolgere le attività previste dal Progetto educativo predisposto dal Gestore secondo quanto previsto dal “Capitolato Speciale per la concessione del servizio di asilo nido comunale”.

Il personale addetto ai servizi generali deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il Gestore deve esibire a richiesta del Comune i documenti comprovanti i requisiti sopra descritti.

Il Gestore si impegna, altresì, a mantenere stabile il più possibile il personale educativo e ausiliario adibito al servizio, riconoscendo che la continuità di azione del personale costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo. Le variazioni del personale assegnato sono possibili solo per comprovato motivo e devono essere comunicate al Responsabile del Servizio. Frequenti e immotivate variazioni del personale potranno essere valutate dal Comune di Dronero alla stregua di inadempimenti contrattuali e determinare la risoluzione del contratto.

Il Gestore è tenuto ad osservare le leggi vigenti, gli obblighi contrattuali e ogni altra normativa nei confronti del proprio personale, anche se avente la qualifica di socio lavoratore e si impegna a garantire tutti i contributi previdenziali, pensionistici e assicurativi previsti dal C.C.N.L. sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale a cui l'appaltatore in termini contrattuali fa riferimento e degli eventuali integrativi territoriali.

Il Gestore è tenuto a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione o rinnovo.

Il Gestore si obbliga a fornire, su semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione, tutta la documentazione necessaria per la verifica della regolarità contrattuale, previdenziale ed assicurativa in ordine alla gestione dei rapporti con il personale occupato presso l'asilo nido.

Il Gestore si obbliga, altresì, ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.

Mezzi di prova: Il Gestore dovrà fornire, nel Progetto Tecnico e in sede di verifica dei requisiti, l'organigramma del personale previsto per il servizio, con l'indicazione delle qualifiche, dei titoli posseduti e delle mansioni. Il Gestore dovrà esibire a richiesta del Comune i documenti comprovanti i requisiti sopra descritti.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo delle Cooperative sociali di tipo A **di cui al punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dall'impresa capogruppo.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. a)** (servizi analoghi) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

I requisiti di cui al precedente punto **7.3 lett. b)** (titoli di studio e/o professionali) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1, se dovuto, deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (ETS – Enti del Terzo Settore) di cui al punto 7.1, deve essere posseduto da:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett.a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al punto 7.3 lett. a) richiesto in relazione alla prestazione tecnica professionale deve essere posseduto interamente da un solo partecipante al raggruppamento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio. L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a

una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8.1 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza, è vietato il subappalto, con la sola esclusione dei seguenti servizi:

- gestione del servizio di preparazione/confezionamento/trasporto pasti, che potrà essere affidato dall'impresa appaltatrice a ditta specializzata nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie ed alle prescrizioni del Capitolato;

Si evidenzia che relativamente al servizio di preparazione dei pasti, la cucina attualmente non dispone delle attrezzature necessarie. E' facoltà del partecipante adeguare il locale con arredi ed elettrodomestici necessari senza che questi risultino migliori riconosciute.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze

dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'elaborato 2.2 "ELENCO DEL PERSONALE IN FORZA" e contiene il numero degli addetti, livello, mansione e tipologia contratto etc.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad **€ 37.007,96**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto dell'Istituto incaricato del servizio di tesoreria: Intesa San Paolo Agenzia di Droneo IBAN IT51L0306946280100000300030; a favore dell'Unione Montana Valle Maira con sede in via Via Torretta, 9 12029 San Damiano Macra (CN) Codice Fiscale: 96090600048.
- La fideiussione può essere rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20 % per il possesso delle seguenti certificazioni: ISO 14001 / ISO 45001 / SA8000. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso i locali dell'asilo nido, in P.za Battaglione degli Alpini a Dronero, **è obbligatorio**, tenuto conto che si rende necessario per agevolare il concorrente nella stesura dell'offerta tecnica. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Si precisa che le visite di sopralluogo verranno effettuate esclusivamente dietro richiesta dell'operatore interessato, **previo appuntamento telefonico ai numeri 0171908742-45-46.**

Il termine ultimo per effettuare il sopralluogo è di 10 giorni antecedenti il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022 *pubblicata al seguente link*

<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede,

mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Si richiede altresì di allegare copia della ricevuta dell'avvenuto versamento nelle Buste Amministrative.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **18:00 del giorno 04/08/2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

14.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al Punto 1) e nelle Regole del sistema telematico di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta al Sistema telematico.

L'"OFFERTA" è composta da:

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- OFFERTA TECNICA
- OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico ha facoltà di inserire nel sistema telematico offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il sistema telematico invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema telematico contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- i. l'offerta è vincolante per il concorrente;
- ii. con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il sistema telematico consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.ariaspa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica).

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema telematico che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema telematico.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema telematico e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema telematico contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema telematico è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Gestore del sistema telematico e della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera il Gestore del sistema telematico da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema telematico.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il sistema telematico può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema telematico; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed

esplicative presenti a sistema telematico, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorti, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il sistema telematico genera automaticamente un PIN dedicato dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite il Sistema telematico, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causadi esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine (non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni) affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A deve contenere contiene la seguente documentazione:

- 1) All. A Istanza di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 8;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 8.1;
- 7) All. E – Presa visione dei luoghi
- 8) nel caso di presentazione di domanda di iscrizione alla white list presso la prefettura competente:
 - comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione rilasciata dalla prefettura competente
oppure nel caso in cui non abbia ancora ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento
 - copia della domanda di iscrizione e le ricevute di accettazione e consegna della PEC inviata
- 9) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 10) documentazione per operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui al punto 5;

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione, in bollo, è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'allegato A.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al punto 5.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 10, la stabilità occupazionale del personale impiegato, secondo quanto previsto dall'art. 102 del Codice;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27.

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Dronero reperibile al seguente link

https://comune.dronero.cn.it/amm_trasp/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/

e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed apporla sul modello

A (istanza di partecipazione) annullandola con il CIG della gara. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art 372 del D. Lgs. n. 14/2019

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3 Documentazione in caso di avalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avalimento;
- 2) il contratto di avalimento;
- 3) il DGUE dell'ausiliaria.

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica.

16.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati di seguito i seguenti elementi:

1 Progetto educativo proposto ed organizzazione del servizio:

- Progetto educativo e programmazione didattica, orario settimanale (*max punti 20*)
- Metodologie e strumenti di monitoraggio, valutazione e controllo della qualità, identificazione degli indicatori e degli strumenti per la verifica dei risultati (*max punti 5*)
- Conoscenza del territorio e del contesto socio-culturale e rapporti cooperativi con l'Amministrazione (*max punti 5*)
- Modalità di gestione della fase di ambientamento dei bambini che iniziano la frequenza dell'asilo (*max punti 5*)
- Rete e collaborazione con la scuola dell'infanzia e con i servizi educativi e sociali del territorio (*max punti 3*)
- Modalità di gestione del servizio di ristorazione (*max punti 2*)
- Iniziative rivolte all'informazione delle famiglie; incontri educatori/genitori (numero minimo n. 2 incontri/annuo) Incontri con l'Amministrazione (*max punti 5*)
- Selezione e formazione del personale (*max punti 5*)

2 Ulteriori iniziative:

- es. Progetti sperimentali, iniziative di continuità didattiche (contatti ed esperienze educative con asili nido e scuole materne del territorio), Proposte migliorative del servizio (*max punti 25*) .

Per esplicitare i criteri suesposti ed i relativi sottocriteri si richiede di produrre una **relazione tecnica di massimo 12 pagine formato A4 dimensione indicativa del carattere 11, massimo 30 righe per pagina.** Ulteriori pagine aggiuntive non verranno valutate. Nel calcolo delle pagine non si tiene conto dell'eventuale copertina e dell'eventuale indice.

in caso di diniego di accesso all'offerta tecnica:

- a) L'operatore economico allega una dichiarazione (modello ALLEGATO D) firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 16.1.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità previste dalla piattaforma di negoziazione telematica L'offerta economica, in carta libera,

redatta preferibilmente con l'utilizzo del modello ALLEGATO C, firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 2.4, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) L'importo ribassato sull'importo della retta bambino, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
- b) Importo al rialzo sul canone al netto di IVA. In caso di discordanza fra l'importo espresso in cifre e quella espresso in lettere verrà presa in considerazione quella espressa in lettere;
- c) Stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) Stima dei costi della manodopera.
- e) Piano Economico Finanziario

Ai sensi dell'art. 110 del Codice non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla Legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge (art. 110 comma 4 lett. a) del d. lgs. 36/2023). In caso di costi medi orari inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13, del d. lgs. 36/2023, debbono essere fornite opportune giustificazioni a corredo della scelta adottata e l'aggiudicazione del servizio avverrà in base a quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 16.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

19. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

In allegato **all'offerta economica**, a pena di esclusione, occorrerà allegare il Piano Economico-Finanziario che dimostri l'equilibrio economico della gestione e contenente l'analisi dei costi di gestione, il piano tariffario e l'indicazione delle fonti di finanziamento per la gestione funzionale e di sfruttamento economico del servizio per tutto l'arco temporale della Concessione. Il PEF non sarà oggetto di valutazione, ma sarà indicativo per la Commissione Giudicatrice al fine di aver un'indicazione sulla sostenibilità della proposta progettuale presentata.

Dovrà essere suddiviso:

- a) in costi e ricavi per ogni distinto centro di costo (attività, servizio, ecc)
- b) esser coerente con gli aspetti organizzativi della proposta progettuale.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	75
Offerta economica	25
TOTALE	100

20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX
1	Progetto educativo proposto ed organizzazione del servizio	50	1.1	Progetto educativo e programmazione didattica, orario settimanale	20	
			1.2	Metodologie e strumenti di monitoraggio, valutazione e controllo della qualità, identificazione degli indicatori e degli strumenti per la verifica dei risultati	5	
			1.3	Conoscenza del territorio e del contesto socio-culturale e rapporti cooperativi con l'Amministrazione	5	
			1.4	Modalità di gestione della fase di ambientamento dei bambini che iniziano la frequenza dell'asilo	5	
			1.5	Rete e collaborazione con la scuola dell'infanzia e con i servizi educativi e sociali del territorio	3	
			1.6	Modalità di gestione del servizio di ristorazione	2	
			1.7	Iniziative rivolte all'informazione delle famiglie; incontri educatori/genitori (numero minimo n. 2 incontri/annuo) Incontri con l'Amministrazione	5	
			1.8	Selezione e formazione del personale	5	
2	Ulteriori iniziative	25	2.1	Progetti sperimentali, iniziative di continuità didattiche (contatti ed esperienze educative con asili nido e scuole materne del territorio), Proposte migliorative del servizio.	25	
	Totale	75			75	

20.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo i seguenti livelli di valutazione:

non valutabile	0		
inadatto-carente	0,10	discreto	0,60
non sufficiente	0,20	buono	0,70

mediocre	0,30	più che buono	0,80
sufficiente	0,40	ottimo	0,90
più che sufficiente	0,50	eccellente	1,00

la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Si precisa che sui punteggi attribuiti a ciascuna offerta tecnica non sarà effettuata alcuna operazione di "riparametrizzazione", secondo quanto previsto dalla delibera Anac n. 1005 del 21 settembre 2016, di approvazione delle Linee Guida n. 2 - "Offerta economicamente più vantaggiosa".

20.3 Metodo per il calcolo dei punteggi dell'OFFERTA TECNICA

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **aggregativo compensatore**.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....
C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

.....
P_n = peso criterio di valutazione *n*.

20.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità di seguito indicate.

L'offerta economica sarà calcolata extra Piattaforma con l'applicazione della formula riportata nel presente Disciplinare. Pertanto, l'operatore economico dovrà inserire in Piattaforma **il numero fittizio "1"** (tale valore non verrà preso in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio finale). Ai fini della graduatoria verrà preso in considerazione il solo "Modello di Offerta Economica", firmato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16.1, nel quale devono essere indicati, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **Importo retta**: l'offerta dovrà essere espressa in Euro, **in riduzione** rispetto all'importo a base d'asta pari ad € 655,00 (retta mensile bambino full time).

Il punteggio massimo assegnabile è pari a **20 punti** calcolati sulla base della seguente formula:

Offerta migliore: punti 20

- Punteggio offerta esaminata = $20 \times (\text{offerta migliore} / \text{offerta esaminata}) = \text{punti ottenuti}$
- b) Canone: l'offerta dovrà essere espressa in Euro **in aumento** rispetto al canone di concessione (**pari ad € 2.564,00**).

Il punteggio massimo assegnabile è pari a **5 punti** calcolati sulla base della seguente formula:

Offerta migliore: punti 5

Punteggio offerta esaminata = $5 \times (\text{offerta esaminata} / \text{offerta migliore}) = \text{punti ottenuti}$

Il punteggio economico complessivo sarà determinato dalla somma dei due punteggi parziali ottenuti per ciascuna delle due offerte.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **06/08/2025, alle ore 15:00** presso la sede dell'Unione Montana Valle Maira in Via Torretta n.9 – San Damiano Macra (CN) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti sia attraverso la funzionalità "Comunicazioni Procedura", presente sulla Piattaforma SINTEL, sia tramite pubblicazione sul sito dell'Ente.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le stesse modalità.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante **intende ricorrere all'inversione procedimentale** e pertanto si procederà prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

23. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Nella prima seduta pubblica di cui al precedente punto 22 si insedierà la Commissione giudicatrice che procederà ad accertare le buste telematiche degli offerenti pervenute alla C.U.C. nei termini e modi indicati dalla lex specialis di gara. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura di gara.

Indi la Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica alla apertura delle offerte tecniche e a visionare/accertare la completezza formale di tali offerte presentate rispetto a quanto previsto dal disciplinare di gara.

Successivamente in una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 22:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto

sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai nove/decimi dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Si precisa inoltre che ai fini dell'individuazione di eventuali offerte anomale si terrà conto del punteggio attribuito dalla Commissione.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 3;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 3 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dei contratti.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento, se tecnicamente ed economicamente possibile, avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

26. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già

operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e ponendo in atto altresì misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore [...] nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.”

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove dovessero insorgere controversie tra Amministrazione Comunale e Ditta Aggiudicataria in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'Amministrazione Comunale, in attesa che vengano assunte le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento della concessione.

Per tutte le controversie, qualunque sia la loro natura (tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa) che dovessero insorgere sarà competente il Foro di Cuneo.

Trova applicazione, la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

San Damiano Macra, li 03.07.2025

IL RESPONSABILE
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
Marco Arch. CALOSSO
Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.